

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1395**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PALERMI, RIPAMONTI, PELLEGATTA,  
SILVESTRI e TIBALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007**

---

Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del disegno di legge che presentiamo è quello di dare attuazione ad un accordo programmatico del Governo e cioè il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza (Cpt). Ma questo non è l'unico e nemmeno il più importante motivo. Si tratta, da un lato, di superare l'approccio al fenomeno dell'immigrazione che appare repressivo e punitivo e che considera la presenza dell'immigrato irregolare come una minaccia, non già come una risorsa per l'intero Paese, e soprattutto, dall'altro lato, occorre cancellare quei centri che sono divenuti una vera e propria «vergogna» per il nostro Paese per le condizioni di vivibilità che, a detta della «Commissione De Mistura» (Commissione per la verifica dei centri di trattenimento per stranieri), si sono rivelate in alcuni casi «inaccettabili», per l'igiene, la promiscuità e la mancanza totale dei più elementari diritti concessi agli esseri umani. Le strutture, previste per l'accoglienza e il soccorso, si sono trasformate col tempo in «prigioni di prima o di seconda istanza» dove sono negati i più elementari diritti di difesa e che devono essere al più presto, in attesa di una loro rapida chiusura, trasformate in luoghi in cui l'accoglienza e il soccorso deve essere molto breve e avere come unico obiettivo la definizione della posizione giuridica dello straniero.

Con il presente disegno di legge delega intendiamo indicare criteri e principi direttivi a cui il Governo deve attenersi nella definizione delle norme che giungano al superamento dei Centri di permanenza temporanea, indicando altresì norme che riescano a tentare di arginare «a monte» il fenomeno della clandestinità e altre norme che risolvano nell'immediato i problemi più gravi di denegazione dei diritti elementari.

La materia dell'immigrazione è disciplinata in Italia da una legge organica, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recentemente modificato dalla cosiddetta «legge Bossi-Fini», una legge profondamente ingiusta e xenofoba che erode i fondamenti della nostra democrazia. Per partecipare in ugual modo alla sfera pubblica, a tutti i soggetti devono essere garantiti gli stessi diritti umani, sociali, di cittadinanza. I migranti vengono ridotti a «macchine da lavoro», strumenti di un moderno schiavismo «usa e getta», utili solo finché servono alle nostre economie. La globalizzazione fa circolare liberamente mezzi finanziari e merci ma non i migranti. Le modifiche introdotte dal precedente Governo di destra rendono più difficoltoso l'ingresso e il soggiorno regolare dello straniero, agevolandone l'allontanamento, oltre ad aver riformato in modo estremamente restrittivo la disciplina dell'asilo.

Mentre si esalta la ricetta della flessibilità a tutti i lavoratori comunitari, per i migranti si richiede l'obbligo di avere un lavoro a tempo indeterminato per poter entrare regolarmente in Italia, oltre ad un alloggio e al biglietto di ritorno nel Paese d'origine. Il meccanismo fondamentale di regolazione dell'immigrazione resta fondato sulla politica dei flussi, con la predisposizione annuale di un decreto apposito, con il quale il Governo indica quanti cittadini stranieri possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Si intende così governare il fenomeno migratorio imponendo limiti numerici agli stessi. Tuttavia la politica dei flussi è inesistente o molto riduttiva.

Con i criteri indicati all'articolo 2 del presente disegno di legge si cerca di indicare una metodologia per offrire al migrante la possibilità, da un lato di superare una delle questioni più problematiche per quel che riguarda l'ingresso regolare, costituita dal funzionamento degli uffici consolari italiani e, dall'altro, di poter risolvere nel proprio Paese, attraverso appositi uffici attrezzati presso le sedi consolari e le ambasciate italiane, la ricerca di possibilità di lavoro in Italia, anche mediante l'istituto del permesso temporaneo per la ricerca di lavoro in Italia. Riteniamo che queste mi-

sure possano efficacemente riuscire a limitare il numero delle persone che attualmente riempiono a dismisura i Cpt.

La lettere *l), m), n), o), p) e q)* dell'articolo 2 del disegno di legge indicano i criteri volti a ripristinare, in attesa del superamento o della chiusura dei Cpt, così come si presentano oggi, condizioni minime di vivibilità e di umanizzazione oltre che garantire quei diritti sociali, che ogni convenzione internazionale, ogni Paese civile e ogni stato democratico dovrebbero far rispettare e soprattutto riconoscere ad ogni essere umano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, al fine di assicurare il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al fine di disciplinare le modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione degli schemi medesimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'indicazione espressa delle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da modificare o abrogare in quanto non compatibili con i principi di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità, al fine di ottenere i visti di ingresso, che la documen-

tazione necessaria alla richiesta di visto sia inviata per posta alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana del Paese di origine ovvero di provenienza del richiedente e contestualmente al Ministero dell'interno; previsione altresì di un termine perentorio entro cui la rappresentanza diplomatica e consolare italiana debba dare risposta motivata e scritta avverso la quale, in caso di diniego, sia possibile proporre ricorso, assicurando comunque che, in assenza di risposta entro il termine stabilito dalla legge, l'interessato abbia diritto a fare ingresso nel territorio italiano in esecuzione del visto, previa esibizione alla polizia di frontiera della ricevuta attestante l'invio della richiesta e di copia della relativa documentazione;

*b)* istituzione di visti di ingresso temporanei per ricerca di lavoro, nell'ambito dei tetti numerici stabiliti con programmazione triennale, con le seguenti modalità:

1) prestazione di garanzia da parte di enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione o privati cittadini;

2) dimostrazione da parte del cittadino straniero del possesso di adeguati mezzi di sostentamento mediante un deposito bancario pari, al massimo, all'importo annuo dell'assegno sociale, utilizzabile durante il soggiorno;

*c)* istituzione del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, la cui durata non sia inferiore ad un anno, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro al momento della stipula di un contratto di lavoro;

*d)* previsione, per i lavoratori qualificati e altamente qualificati, i cui contratti siano in conformità con la legislazione italiana sul lavoro, della non applicazione delle quote di ingresso per lavoro;

*e)* previsione della seguente durata minima del permesso di soggiorno:

1) per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato, non inferiore ai due anni, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro;

2) per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non inferiore ai tre anni;

3) per motivi di collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative e soci lavoratori di cooperative, non inferiore ai due anni;

f) previsione che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia rinnovabile per una durata almeno doppia rispetto a quella del rilascio iniziale;

g) previsione che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato anche ai lavoratori atipici e previsione della convertibilità dei permessi di soggiorno di breve durata, rilasciati per altro titolo, in permessi di soggiorno di lunga durata qualora il titolare sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

h) istituzione, presso ambasciate e consolati in Paesi extracomunitari, di uffici preposti all'informazione sulle offerte di lavoro in Italia, sulle possibilità, sulle procedure e sui requisiti necessari per l'ottenimento dei visti di ingresso temporanei per ricerca di lavoro;

i) presenza di uffici di informazione e orientamento all'ingresso in Italia, gestiti dalle associazioni regolarmente iscritte al registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 42, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riconosciute e sostenute dal Governo e dalla pubblica amministrazione, anche attraverso accordi e protocolli territoriali;

l) limitazione del periodo del soggiorno nei centri di permanenza temporanea e assistenza, in attesa del loro superamento, all'espletamento delle operazioni per l'espulsione, quali il reperimento dei documenti di viaggio e del vettore, per un tempo non superiore ai quattro giorni, nonché all'identificazione dei cittadini stranieri per i quali non è accertata l'identità e che non collaborano all'identificazione; assicurazione del

controllo periodico della presenza del cittadino straniero sul territorio italiano, ove necessario anche attraverso misure di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata località o l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata; individuazione di strumenti e misure affinché nei centri non transitino quanti abbiano già scontato una pena detentiva, assicurando che l'identificazione avvenga nei luoghi ed entro i termini della pena; garanzia che dai centri di permanenza temporanea e assistenza siano comunque esclusi gli stranieri richiedenti asilo politico, le vittime della tratta, le donne con figli minori e i minori;

*m)* previsione che il diritto all'unità familiare sia motivo di non ingresso e trattenimento nei centri anche delle famiglie del minore, a partire dal divieto del trattenimento del minore stesso;

*n)* inclusione, tra le categorie per cui vige il divieto di espulsione, dei seguenti soggetti:

1) il cittadino straniero extracomunitario o apolide convivente con un cittadino italiano o comunitario;

2) il marito di donna in stato di gravidanza o puerpera di sei mesi, o più in generale il padre del nascituro o del neonato;

3) il cittadino straniero già in possesso di un qualunque permesso di soggiorno e del quale sia già nota l'identità;

*o)* individuazione di procedure atte a garantire la possibilità di visite e controlli periodici nei centri, su richiesta ovvero per mezzo di specifici accordi, da parte di organizzazioni sociali, giornalisti e di associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo, della salute e dell'assistenza agli stranieri;

*p)* previsione della competenza del giudice ordinario per l'emanazione dei provvedimenti di espulsione e di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché per i ricorsi avverso i mede-

simi, e più in generale per qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale;

q) previsione per lo straniero dei seguenti diritti:

1) diritto di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;

2) diritto di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia;

3) diritto di recuperare effetti personali e risparmi;

4) diritto di avvertire del trattenimento familiari e conoscenti;

5) diritto di preservare l'unità familiare;

6) diritto di ricevere visite;

7) diritto ad un permesso temporaneo di uscita assistita;

r) previsione che i diritti di cui alla lettera q) siano disciplinati con uno o più regolamenti ministeriali finalizzati ad individuare le modalità di partecipazione e collaborazione di associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo e della salute o nell'assistenza degli stranieri.